



BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA PER IL COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO, LA REVISIONE CATALOGRAFICA, IL POTENZIAMENTO DEL SOFTWARE E IL MANTENIMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI "NUOVA BIBLIOTECA MANOSCRITTA"

L'anno ..., il giorno ..., nella sede della Regione Veneto sita in Venezia, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, sono presenti i signori:

- Bressani, Dr.ssa Fausta, nata a Pieve di Soligo (TV) l'11/2/1961, domiciliata per la carica in Venezia, la quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279, ai sensi della deliberazione dalla Giunta regionale n. 3609 del 22 novembre 2005 e in attuazione degli indirizzi dati con decreto dirigenziale n. 111 del 13/11/2006;
- Marinetti, Prof.ssa Anna, nata a Venezia il 14 luglio 1955, domiciliata ai fini della presente convenzione in Venezia – Dorsoduro 3484/D, la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università Cà Foscari, codice fiscale 80007720271, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, così come autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre 2007;

#### PREMESSO

- Che con D.G.R. 1256 del 30.4.2003 veniva attivato un progetto regionale di catalogazione dei manoscritti del Veneto, in seguito denominato Nuova Biblioteca Manoscritta, che, dati i positivi risultati raggiunti, veniva in seguito annualmente regolarmente finanziato per garantirne lo sviluppo ed estenderlo ad un numero crescente di biblioteche della regione;
- VISTA la proposta inoltrata in data 18 ottobre 2007 dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente dell'Università Ca' Foscari Venezia, che propone di assumere in forma diretta la gestione del progetto mediante apposito accordo con la Regione;
- CONSIDERATO il costante ruolo svolto dall'Università Ca' Foscari nella ideazione, progettazione e cura scientifica del progetto;
- VISTA la DGR n. ... del ...
- 

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. La Regione del Veneto, in appresso denominata "Regione", e l'Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, denominata in appresso "Università Ca' Foscari", collaborano per consolidare e implementare il progetto del censimento, catalogazione e valorizzazione dei fondi manoscritti delle Biblioteche venete denominato Nuova Biblioteca Manoscritta.

Art. 2. L'Università Ca' Foscari si impegna ad assumere, nell'ambito del citato progetto regionale manoscritti, un ruolo di punto di riferimento tecnico-scientifico e informatico per la catalogazione e di referente per problemi metodologici ed informatici relativi a:

- catalogazione dei manoscritti
- cura per la preparazione e l'avviamento dei lavori nelle singole sedi
- indicazioni nelle scelte catalografiche

- guida, coordinamento ed informazione delle biblioteche
- revisione delle schede prodotte dalle biblioteche e loro predisposizione alla pubblicazione in rete
- messa a punto di strumenti di ricerca e fruizione dei dati prodotti (es. authority file)
- sviluppo del software di catalogazione in rete e potenziamento della banca dati dei materiali prodotti denominata "Nuova Biblioteca Manoscritta"
- perfezionamento dei contenuti scientifici della banca dati
- valorizzazione dei dati catalografici e attività di comunicazione e divulgazione scientifica connesse.

Art. 3. L'Università Ca' Foscari si assume l'onere dello sviluppo del software, del sito e dei suoi contenuti scientifici e della relativa assistenza alle biblioteche partecipanti per tutta la durata della convenzione, secondo le indicazioni date dalla Regione e gli obiettivi espressi con DGR n. ... del ...

Art. 4 L'Università Ca' Foscari presenterà entro il 31 gennaio di ogni anno un programma di attività per l'assolvimento degli impegni di cui ai punti 2. e 3. La Regione concederà per tali attività contributi commisurati all'importo del programma approvato. Per l'esercizio 2008 viene approvato il programma proposto in data 18 settembre 2007.

Art. 5 Tutti i dati catalografici pubblicati nel sito "Nuova Biblioteca Manoscritta", prodotti dalle biblioteche venete con contributo o finanziamento regionale e revisionati dall'Università Ca' Foscari nell'ambito della presente convenzione, sono di proprietà regionale.

Art. 6 Le biblioteche che abbiano prodotto con altri finanziamenti - propri o di terzi - dati catalografici relativi a manoscritti secondo metodologie e livello qualitativo adeguato a quello del progetto regionale, potranno chiedere che questi stessi dati siano pubblicati nella banca dati Nuova Biblioteca Manoscritta, operando gli adattamenti che l'Università Ca' Foscari e la Regione reputeranno opportuni. I dati catalografici resteranno in questo caso di loro proprietà, mentre sarà implicita con la richiesta di pubblicazione l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati e di eventuali immagini correlate nel sito regionale e la loro indiretta diffusione attraverso modalità web ad esso correlate, quali banche dati o portali nazionali (Manus, SBN, Portale Cultura Italia) o regionali (Portale regionale dei Servizi bibliografici, attualmente in fase di progettazione).

Art. 7 La Regione si assume l'onere del mantenimento del sito in propri server e di fornire la relativa assistenza hardware.

Art. 8 La presente convenzione ha durata di tre anni dal giorno della sottoscrizione.

Art. 10 Alla Regione si riconosce la facoltà di verificare la concreta attuazione dell'iniziativa in questione. Nel caso di gravi inadempienze il cui evento possa compromettere la realizzazione dell'intesa, alla Regione è data facoltà di dar corso alla risoluzione del rapporto in atto.

Art. 11 Tutte le eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo che non potessero trovare composizione in via amministrativa, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Università Ca' Foscari, uno scelto dalla Regione e uno scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Art. 12 Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.